

Samuele Quattropani  
Via Prati1  
6987 Caslano

Municipio di Caslano  
Via Chiesa  
6987 Caslano

Caslano, 30 aprile 2014

## Mozione

Onorevole signora Presidente, onorevoli consiglieri comunali,

facendo capo alle facoltà concessemi formalizzo la seguente mozione.

L'art. 29 cpv. 1 lett. f del Regolamento organico per i dipendenti del comune di Caslano (ROD) prevede un congedo pagato:

*f) per malattia del coniuge, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni all'anno.*

Le successive lettere prevedono altresì il congedo in caso di nascite e decessi e al cpv. 3 viene data facoltà al Municipio di derogare in casi speciali.

La lettera dell'art. 29 cpv. litt. f) non lascia spazio ad interpretazione e crea in questo modo una disparità di trattamento nel caso in cui la necessità di assentarsi non sia dovuta a malattia ma a infortunio. Le due definizioni giuridiche sono infatti differenti e i singoli casi sono anche trattati diversamente a livello assicurativo [basti pensare che l'infortunio gode della protezione accresciuta della legge federale obbligatoria (LAINF) mentre ciò non è necessariamente il caso per una malattia la cui copertura assicurativa non è obbligatoria].

Non trovo pertanto corretto che i due casi vengano trattati in modo differente, ovvero che per una malattia di un congiunto vi sia il diritto al congedo pagato, mentre per un infortunio ciò non sia necessariamente il caso e dipenda fondamentalmente dalla buona volontà del Municipio.

Per far fronte a questa disparità di trattamento chiedo al lodevole Consiglio comunale di disporre la riforma dell'art. 29 cpv. 1 lett. f) del ROD come segue:

*f) per malattia e/o infortunio del coniuge, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni all'anno.*

Con il massimo ossequio

Samuele Quattropani

